

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA
(Provincia di Ravenna)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA PER L'ANNO 2010

Il giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2010, presso la sede comunale a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Bagnara di Romagna, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica, nella persona dei:

Segretario Generale (Paolo Cantagalli) - Presidente: _____


Daniilo Toni: _____

Vilma Dal Bosco: Vilma Dal Bosco




R.S.U., nelle persone di:

Sergio Bulzamini: _____



Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Corinna Armuzzi (CGIL FP) _____



Fabio Tommasoni (UIL FPL) (Assente)

Manuela Drudi (FPS CISL) (~~Assente~~) Manuela Drudi

Sergio Menegatti (DICCAP - SULPM) (Assente)

(Il CSA Regioni e Autonomie Locali risulta assente benché invitato)

Richiamata la preintesa siglata il 28/10/2010 e la delibera della Giunta n. 55 del 25/11/2010 che autorizza la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità economica 2010;

sottoscrivono l'allegato di contratto collettivo decentrato integrativo;

ART.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E RACCORDO CON LA NORMATIVA VIGENTE

1. Il presente Contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2010. Per le parti non modificate si richiama integralmente il CCDI del 20/12/2005, il CCDI del 22/12/2008 e il CCDI del 27/4/2010.

2. La decorrenza della efficacia e della applicabilità delle clausole del CCDI, che è fissata nel giorno successivo alla data di definitiva stipulazione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure previste dal C.C.N.L. del 22.01.2004; viene fatto, comunque, salvo il caso particolare in cui specifiche ed espresse prescrizioni contrattuali, in relazione all'istituto o alla materia trattati, stabiliscano una diversa data di decorrenza.

3. Le parti prendono atto che alla luce della vigente normativa (art. 9, comma 17 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010) per il triennio 2010 – 2012, fatte salve eventuali modifiche, non sarà stipulato il CCNL. Pertanto la contrattazione integrativa non disporrà per detto periodo di

ulteriori risorse rispetto a quelle consentite dai precedenti contratti nazionali e non limitate a specifiche annualità. Inoltre, ai sensi del comma 2 bis del suddetto art. 9, dall'1/1/2011 al 31/12/2013 le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non potranno superare quelle del 2010, salvo riduzione proporzionale in caso di decremento del personale o incremento, sempre proporzionale, in caso di incremento dell'organico.

4. Le parti sono informate che, qualora una disposizione ministeriale interpretativa del comma 4 del suddetto art. 9 stabilisse che i dipendenti dell'ente devono restituire quanto percepito con il CCDI del 27/4/2010 ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 31/7/2009, il relativo importo pari a € 3.124,52 sarà detratto dall'importo destinato alla produttività.

ART.2 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

1. Le parti, dato atto che le clausole difformi rispetto ai vincoli del contratto nazionale o comportanti oneri non previsti negli strumenti di programmazione, sono nulle e non applicabili, nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di clausole contrattuali contenute nel presente Contratto, si incontrano entro 30 giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

ART. 3 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA' PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Gli importi per l'applicazione di questo istituto andranno ad integrare il fondo destinato agli istituti variabili e saranno erogati secondo le modalità indicate in appositi regolamenti concertati, a fini di omogeneità nell'area, dalle delegazioni sindacale e di parte pubblica della Bassa Romagna.

2. Gli oneri e l'IRAP su questi incentivi sono a carico dei dipendenti beneficiari.

3. Dalla data della stipula del presente contratto integrativo l'ente nella quantificazione degli incentivi da destinare al personale interno ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs 163/2006 aggiungerà l'importo dell'IRAP.


4. Il presente articolo sostituisce l'art. 6 del CCDI del 22/12/2008.

ART. 4 - COMPENSI PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE DAL PERSONALE

1. L'indennità di disagio viene corrisposta alle seguenti posizioni di lavoro nella misura a fianco di ciascuna indicata:

a) **personale impegnato nelle gestioni associate**, ad esclusione di quello beneficiario di incentivi da progetti speciali o da specifiche norme di legge, prevedendo per gli stessi un compenso massimo annuo di €. 300,00, secondo i criteri fissati a livello di area. Il suddetto importo verrà determinato tenuto conto delle percentuali di tempo di utilizzo nella gestione associata, indicate nei relativi progetti. Qualora questi non siano disponibili, il compenso sarà erogato sulla base di una relazione del capo servizio, che individuerà la percentuale di tempo dedicata ed i mesi di attività svolta per la gestione associata. Conseguentemente sarà percentualizzato l'importo massimo spettante;

b) **personale che effettua servizio di pronto intervento in caso di emergenza**, prevedendo per gli stessi una indennità per il disagio di dover intervenire frequentemente e prontamente senza essere in



reperibilità. A questo titolo si riconosce la somma forfettaria annua di € 300,00, oltre alla corresponsione del lavoro straordinario (o recupero);

c) **personale addetto al servizio anagrafe – stato civile** per adempimenti urgenti richiesti dalla legge. Tenuto conto del fatto che alcune disposizioni di legge richiedono che la trascrizione di alcuni eventi eccezionali legati all'esistenza in vita dei cittadini devono necessariamente essere trascritti nei pubblici registri entro un determinato numero di ore dall'evento e che nel corso dell'anno si verificano rari casi in cui si susseguono due o più giornate festive consecutive che impedirebbero l'esecuzione regolare delle predette disposizioni se gli addetti non si prestassero ad adempiervi a rotazione, a titolo di disagio si assegna una somma forfettaria annua complessiva di € 100,00 da ripartirsi tra gli addetti sulla scorta di una relazione del Responsabile del Servizio in proporzione all'effettiva effettuazione di tali rientri;

d) **Personale dell'Ente per la concessione in utilizzo della Rocca in caso di celebrazione di matrimoni e festeggiamenti** connessi nelle casistiche di cui alla delibera di G.C. n 61 del 29/6/2006 (30 euro a cerimonia cadauno). La liquidazione di tali indennità dovute ciascun anno sarà effettuata a consuntivo e graverà sul fondo del salario accessorio dell'anno successivo, a seguito dell'avvenuto introito da parte del Comune di Bagnara di Romagna. Le parti concordano che indipendentemente dalle cerimonie effettuate, in un anno, si possono erogare a tale titolo fino ad un massimo di € 300,00 per ciascun dipendente interessato.

2. Quando non diversamente precisato, i compensi e le indennità si erogano in un'unica soluzione in relazione ai mesi di servizio nell'anno. Il mese si considera per periodi superiori a 15 giorni.

3. Ulteriori tipologie di disagio potranno introdursi con i contratti annuali relativi al riparto delle risorse, soltanto a seguito di modifiche organizzative che le rendano necessarie.

4. Il presente articolo sostituisce l'art. 14 del CCDI del 22/12/2008.

ART. 5 – RIPARTO RISORSE DESTINATE AI COMPENSI PER LE RESPONSABILITA' DEL PERSONALE DI CATEGORIA B, C, D

1. 1. I compensi per le responsabilità sono destinati al personale di categoria B, C e D non incaricato di posizione organizzativa come segue:

- 1) **Dipendenti di categoria B o C con specifiche responsabilità attribuite formalmente.** Viene riconosciuta a queste figure una indennità fino a € 1.200,00 su base annua, graduata dal Segretario Generale in relazione alle responsabilità affidate;
- 2) **Addetti con responsabilità di firma nelle pratiche cimiteriali.** Si prevede una indennità di € 400,00 annui da ripartirsi proporzionalmente ai mesi di effettiva adibizione;
- 3) **Capo squadra operai:** indennità di € 300,00 per le responsabilità di coordinamento affidate.

2. Le suddette somme saranno erogate ai dipendenti cui spettano in un'unica soluzione nel corso dell'anno successivo in relazione ai mesi di durata dell'incarico sulla struttura. Il mese si considera per periodi superiori a 15 giorni. Il Segretario Generale, sentiti i capi area, produrrà una relazione con l'indicazione del personale da incentivare e dell'incentivazione spettante.

3. Il presente articolo sostituisce l'art. 15 del CCDI 20/12/2005 e l'art. 15 del CCDI del 22/12/2008.

ART. 6 - INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI, TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO - FESTIVO



1. Il pagamento delle indennità di maneggio valori, turno, rischio, reperibilità, orario notturno, festivo e notturno – festivo avverrà secondo la disciplina prevista dal contratto nazionale di lavoro, nei limiti fissati dai contratti decentrati integrativi annuali con i quali si ripartiranno le risorse.

2. L'**indennità di rischio** spetta ai sotto elencati profili professionali, qualora l'attività dei dipendenti inquadrati negli stessi sia esposta continuamente e direttamente a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale. A questo fine il Capo Settore segnalerà annualmente con una relazione scritta e motivata al Servizio Amministrazione del Personale i dipendenti che hanno diritto a percepire detta indennità. I profili individuati sono i seguenti: personale operaio e n 1 assistente domiciliare anziani.

Questa indennità verrà erogata mensilmente.

3. L'**indennità per orario notturno, festivo e notturno – festivo** sarà erogata mensilmente al personale interessato qualora si verifichino le condizioni previste dal CCNL.

4. L'**indennità di maneggio valori** si corrisponde per le sole giornate in cui il dipendente è effettivamente adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, per importi annui superiori a € 15.000,00. A tale titolo si corrisponde una indennità di € 0.52 al giorno. L'importo annuo maneggiato e le giornate di effettivo impegno del dipendente sono attestate da una relazione del responsabile della struttura di riferimento.

5. Le indennità previste dal presente articolo potranno essere erogate ad ulteriori gruppi di lavoratori con i contratti annuali relativi al riparto delle risorse, soltanto al verificarsi delle condizioni organizzative che rendano necessaria la loro erogazione.

6. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate per i soli giorni di servizio effettivamente svolti.


7. In attesa dell'accordo sul riparto delle risorse dell'anno successivo, le somme destinate nel precedente accordo al salario accessorio di cui al presente articolo, continuano ad erogarsi nei limiti delle risorse destinate a questi istituti nel presente contratto.

8. Il presente articolo sostituisce l'art. 14 del CCDI del 20/12/2005.

ART. 7 CRITERI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ADDETTO ALLO SPORTELLO AMICO DI HERA SPA

1. Le incentivazioni tese a remunerare le attività aggiuntive del personale amministrativo impegnato presso lo Sportello amico di Hera spa, saranno erogate secondo i seguenti criteri:

- a) l'erogazione di incentivi interesserà il solo personale impegnato in questa attività;
- b) ne beneficeranno effettivamente soltanto coloro il cui impegno individuale nell'ambito del gruppo sarà stato valutato positivamente dal capo servizio. A questo fine si considererà la scheda di valutazione della prestazione dell'anno, che non potrà avere un punteggio inferiore 280 punti su 400;
- c) l'incentivazione si erogherà a consuntivo in relazione alla quantità e qualità dell'apporto fornito dal personale per questa attività. A questo fine il Segretario Generale produrrà una specifica relazione.



**ART. 8 UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'**

1. Il fondo di cui al citato art 31 CCNL 22/1/2004 per l'anno **2010** sarà ripartito come segue.

1.1 Istituti contrattuali finanziati con la **parte fissa** del fondo per il salario accessorio


1.2

ISTITUTO CONTRATTUALE	PREVENT. (€)
A) Costituire il fondo per corrispondere agli aumenti retributivi relativi alla progressione economica all'interno della categoria. - peo in essere alla data dell'1.1.2010 con assegnazioni 2009 - incremento peo ccnl in essere all'1.1.2010 con assegnazioni 2009 Totale	€ 10.790,00 € <u>580,00</u> € 11.370,00
Somme disponibili per nuove PEO	€ 0,00
	TOTALE (escluse le PEO trasferite all'Unione nel 2010) € 11.370,00
B) Quota PEO da trasferire all'Unione: - Da trasferimenti 2008: € 502,32 - da trasferimenti 2010: € 2.282,42	2.784,74
C) Indennità di comparto prevista (art.33 CCNL 22/1/2004)	5.000,00
D) Indennità di comparto da trasferire all'Unione (art.33 CCNL 22/1/2004): - Da trasferimenti 2008: € 497,52 - da trasferimenti 2010: € 281,70	779,22
E) Importo della parte fissa del fondo da trasferire all'Unione	816,24
F) Quota incremento percentuale del fondo da CCNL 11/4/2008, ai sensi dell'art. 8, comma 2 (7/12 della quota pro capite spettante al personale trasferito all'Unione)	151,83
G) Totale	20.902,03
H) Importo disponibile da trasferire alla parte variabile del fondo	11.200,73
TOTALE	€ 32.102,76

1.2 Istituti contrattuali finanziati con la parte variabile del fondo per il salario accessorio

ISTITUTO CONTRATTUALE	PREVENT. (€)
Importo disponibile	€ 9.897,24
Importo trasferito dalla parte fissa del fondo	€ 11.200,73
Importo totale da destinare agli istituti della parte variabile	€ 21.097,97
A) Erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi per centri di costo correlati al merito individuale e all'impegno di gruppo.	€ 5.183,28 € 1.000,00, da erogarsi secondo i criteri dell'art. 7 del presente CCDI (Progetto Sportello amico Hera) € 6.183,28
B) Corrispondere per le indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno/festivo secondo la vigente normativa contrattuale.	€ 1.000,00
C) Compensare le attività svolte in condizioni particolarmente disagiate	€ 1.960,00
D) Compensare specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie B, C e D non incaricato di funzioni dell'area delle Posizioni Organizzative in una misura non superiore a € 2.500,00	€ 8.875,00

Calli



E) Incentivare le specifiche attività e prestazioni mediante l'utilizzazione delle risorse che sono indicate nella lettera K dell'art.15 del CCNL 1/4/1999	(Si tratta di risorse aggiuntive riguardanti l'applicazione di speciali normative tramite apposito regolamento)
F) Incentivazione ai sensi dell'art. 17, comma 7 del CCNL 1/4/1999 da destinarsi al personale trasferito all'Unione: - all'Unione dal 2008: € 1.094,61 - all'Unione dal 2010: € 100,00	1.194,61
G) Quota del salario variabile da trasferirsi all'Unione: - all'Unione dal 2008: € 1.885,08 - all'Unione dal 2010: € 0,00	1.885,08

1.3 Le modalità di erogazione della produttività per centri di costo (PEG) sono descritte nell'art.4 del CCDI del 22/12/2008 e nel regolamento concertato a livello di area.

ART. 9 – RIPARTO RISORSE DESTINATE ALLE LE ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE DAL PERSONALE

1. Le risorse complessive destinate a questo istituto nel 2010 ammontano a € 1.960,00 e sono così ripartite tra le varie tipologie previste dall'art. 4 del presente CCDI:

- a) **personale impegnato nelle gestioni associate (4): € 1.200,00;**
- b) **personale che effettua servizio di pronto intervento in caso di emergenza (2): € 600,00;**
- c) **personale addetto al servizio anagrafe – stato civile (1): € 100,00;**
- d) **Personale dell'Ente per la concessione in utilizzo della Rocca in caso di celebrazione di matrimoni e festeggiamenti (1): € 60,00.**

ART. 10 – RIPARTO RISORSE DESTINATE AI COMPENSI PER LE RESPONSABILITA' DEL PERSONALE DI CATEGORIA B, C, D

1. Le risorse complessive destinate a questo istituto nel 2010 ammontano a € 8.875,00 e sono così ripartite tra le varie tipologie previste dall'art. 5 del presente CCDI:

- a) **dipendenti con responsabilità di procedimento e/o svolgenti funzioni plurime o vicarie (8): € 8.125,00;**
- b) **addetti con responsabilità di firma nelle pratiche cimiteriali (2): € 400,00;**
- c) **capo squadra operai (1): € 300,00.**

ART. 11 – RIPARTO RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI, TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO - FESTIVO

1. Le risorse complessive destinate a questo istituto nel 2010 ammontano a € 1.000,00 da ripartirsi tra le varie tipologie previste dall'art.6 del presente CCDI come segue:

- a) **indennità di rischio: € 590,00;**
- b) **indennità per orario notturno, festivo e notturno – festivo: € 290,00;**
- e) **indennità di maneggio valori: € 120,00.**

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA
FONDO EX ART.31 CCNL 22/1/2004 – ANNO 2010
(Stralcio determina n. 12 del 4/11/2010 del Segretario Generale)

1. Per il **2010** il fondo ex art.31 CCNL 22/1/2004 è costituito come segue:

1.1 PARTE FISSA

Unico importo, calcolato ai sensi dell'art.31, comma 2 CCNL 22/1/2004 redatto con riferimento agli importi delle singole voci contenuti nel CCDI 2003 del 23/3/2004	€ 21.160,65
CCNL 5/10/2001 – art.4, comma 2 Applicazione art.4, comma 2, CCNL secondo biennio 2000/2001: retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam riferiti a personale comunque cessato dal servizio negli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.	€ 3.846,53
CCNL 1/4/1999 – art.15, comma 5 , per incremento delle dotazioni organiche	0,00
CCNL 22/1/2004 – art.32, comma 1 Incremento dello 0,62% del monte salari dell'anno 2001	€ 1.609,62
CCNL 22/1/2004 – art.32, comma 2 Incremento dello 0,50% del monte salari dell'anno 2001, essendo stata la spesa di personale dell'anno 2002 pari al 28,28 delle entrate correnti	€ 1.298,08
CCNL 09/05/2006 – art. 4 c. 1 Incremento dello 0,50% del monte salari dell'anno 2003	€ 1.256,12
INCREMENTO P.E.O CCNL 22.01.2004	€ 287,95
INCREMENTO P.E.O. CCNL 09.05.2006	€ 312,52
INCREMENTO P.E.O. CCNL 31.07.2009	€ 172,51
Economie PEO 2009	€ 336,88
CCNL 11.04.2008 ART.8 COMMA 2 Incremento dello 0,60% del monte salari anno 2005 (importo da conto annuale 303.650,00*0,60%), essendo il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti pari al 37%, come attestato dal consuntivo dell'anno 2007, approvato con delibera di CC. N. 52 dell'8/7/2008	€ 1.821,90
TOTALE	€ 32.102,76

1.2 PARTE VARIABILE

CCNL 1/4/1999 – art. 15, comma 1, lett. d) Risorse derivanti da sponsorizzazioni. Si inserisce il 50% delle sponsorizzazioni che il Comune di Bagnara di Romagna otterrà nel 2010, salvo verifica dell'effettivo introito, pari a € 20.448,54, così suddivise per iniziativa: a) Contributo Banca di Romagna: € 2.000,00; b) Sponsorizzazioni attività di rilievo sociale e culturale da OMNIA Resina Mazzotti: € 1.000,00; c) Contributo CO AMI: € 800,00; d) Contributo Loyd Adriatico: 300,00; e) Contributo Hera per servizio spazzatura: € 11.348,54; f) Contributo Hera per Sportello Amico: € 5.000,00. di cui si può utilizzare il 50%, pari a € 10.224,27 Conseguentemente le somme evidenziate ai sensi dell'art.43 Legge n.449/97 possono essere inserite nel fondo come segue: a) totale = € 10.224,27 b) oneri a carico ente (26,46%) = € 2.004,34 c) IRAP (8,5%) = € 643,87 d) Somma algebrica a-b-c= € 7.576,06, di cui € 5.917,21 si destinano all'incremento della parte variabile del fondo.	€ 5.917,21
CCNL 1/4/1999 – art.15, comma 1 Lett e) Economie derivanti dall'applicazione del comma 59, art. 1 della legge	

7

662/1996 per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.	€ 0,00 (1)
CCNL 5/10/2001 – art.4, c.3 e CCNL 1/4/1999 – art.15, comma 1 Lett k) Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17. <i>(Incentivi di progettazione e previsti da altre disposizioni di legge, da destinarsi esclusivamente al personale interessato con le modalità contenute negli accordi decentrati, ecc.)</i>	L'importo transiterà nel Fondo proveniente da altri Capitoli del Bilancio /
CCNL 1/4/1999 – art.15, comma 1 Lett m) Economie lavoro straordinario dell'anno 2009.	€ 0,00
CCNL 1/4/1999 – art.15, comma 2 e 4 Integrazione delle risorse economiche per un importo pari all'1,2% su base annua, determinato sul monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Si allega la relazione richiesta dall'art.15, comma 4 del CCNL redatta dal Nucleo di Valutazione.	€ 2.785,42 (2)
Economie derivanti fondo produttività 2009	€ 0,00
CCNL 1/4/1999 – art. 15, comma 5 Applicazione art. 15, comma 5, per aumento dei servizi e per le nuove attività	€ 0,00
INCREMENTO FONDO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DEL CCNL 1/4/1999 PER INCENTIVARE IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ALL'UNIONE DALL'1/6/2008 Quota relativa al 2010, ai sensi del verbale di concertazione del 29/4/2008 approvato con delibera della Giunta n. 73 del 27/5/2008	€ 1.094,61
INCREMENTO FONDO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DEL CCNL 1/4/1999 PER INCENTIVARE IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ALL'UNIONE DALL'1/7/2010 Quota relativa al 2010, ai sensi del verbale di concertazione del 29/4/2008 approvato con delibera della Giunta n. 73 del 27/5/2008	€ 100,00
TOTALE	€ 9.897,24

PARTE FISSA	€ 32.102,76
PARTE VARIABILE	€ 9.897,24
Totale complessivo delle risorse	€ 42.000,00
+ oneri a carico Ente (26,46%)	€ 11.113,20
Totale generale	€ 53.113,20

NOTE

- 1) L'integrazione del fondo con le economie dei part time non è più prevista dall'art. 73, comma 1 del D.L. 112 del 25/6/2008;
- 2) Il montesalari 1997, rideterminato senza il personale ATA ammonta a € 232.118,61 esclusi oneri. Conseguentemente l'1,2% ammonta a € 2.785,42.

1.3 Si allega il verbale del Nucleo di Valutazione per l'inserimento nel fondo dell'1,2% del monte salari relativo all'anno 1997

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA
(Provincia di Ravenna)

VERBALI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
(Stralcio del verbale del 3/9/2010)

Il giorno 3 del mese di settembre dell'anno 2010 alle ore 9,00 presso il Servizio Sviluppo del Personale dell'Unione, si è riunito il Nucleo di Valutazione nominato con Decreto del Sindaco n.6 del 12/07/2010 composto dai Sigg.ri Dott. Paolo Longobardi (Presidente), Dott. Vito Piccinni (componente), Avv. Aldo Monea (componente). Assistono il Dott. Suzzi in qualità Dirigente del Settore Organizzazione e risorse umane e la Dott.ssa Francesca Cavallucci, Responsabile del Servizio Sviluppo del Personale in qualità di Segretario.

1) Incremento per l'anno 2010 del fondo ex art. 31 CCNL del 22/1/2004

Il Nucleo di Valutazione esamina la proposta di incremento del suddetto fondo, ai sensi dell'art.15, comma 2 del CCNL dell'1/4/1999 formulata dalle delegazioni trattanti in sede di discussione dell'accordo decentrato integrativo. La proposta riguarda l'inserimento della quota pari all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997.

L'importo ammonta a € 2.785,42.

Il suddetto CCNL prevede all'art. 15, comma 4 che il suddetto importo sia utilizzabile a seguito di accertamento da parte del Nucleo di Valutazione della sua effettiva disponibilità nel Bilancio dell'anno di riferimento, e che lo stesso sia destinato ad obiettivi di produttività e di qualità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL 31/7/2009, va verificato il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
- 2) rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
- 3) attivazione di un rigoroso sistema di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'ente;
- 4) indicatore di capacità finanziaria dato dal rapporto tra spese di personale e entrate correnti non superiore al 38%. Il dato è relativo all'anno 2007.

Preso atto della citata disciplina contrattuale il Nucleo di Valutazione ha accertato, sulla base delle informazioni fornite dal servizio di ragioneria, che nel Bilancio 2010 è compresa la suddetta somma, oltre agli oneri a carico dell'ente.

Dato atto che il Comune di Bagnara di Romagna rispetta la suddetta disciplina contrattuale, in quanto:

- 1) non era tenuto al rispetto del patto di stabilità per il triennio 2005-2007;
- 2) ha rispettato per l'anno 2009 il tetto di spesa di personale e lo rispetta per l'anno 2010, come attestato dalla determina del dirigente dall'Area Personale e Organizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 280 dell'8/5/2010;
- 3) ha attivato anche per l'anno 2010 il sistema di valutazione delle prestazioni del personale e delle attività dell'ente, approvato con delibera della Giunta n. 126 del 30/12/2005 e 6 dell'8/2/2007;
- 4) il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti per l'anno 2007 è stato pari al 37%.

Tale somma può essere utilizzata per integrare il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2010.

Le suddette risorse saranno destinate all'erogazione di incentivi connessi ai risultati ottenuti relativamente agli obiettivi di miglioramento e sviluppo inseriti nel PDO del PEG 2010.

...
Concluso il lavoro il Nucleo di Valutazione trasmette il presente verbale alle delegazioni trattanti per la contrattazione del riparto del fondo ex art. 31 CCNL 22/1/2004 per l'anno 2010.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F/to: Dr. Paolo Longobardi

I MEMBRI: F/to: Avv. Aldo Monea

F/to: Dr. Vito Piccinni